



COMUNE DI LOZZOLO

REGOLAMENTO PER FORME ALTERNATIVE DI COMMERCIO SU AREA PUBBLICA

APPROVATO CON D.C.C. N. 29 DEL 28/10/2019

INDICE

Titolo I - NORME GENERALI

- Articolo 1 Oggetto del regolamento
- Articolo 2 Riferimenti normativi
- Articolo 3 Ruolo del commercio su aree pubbliche
- Articolo 4 Definizioni
- Articolo 5 Disciplina generale delle attività su aree pubbliche
- Articolo 6 Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche
- Articolo 7 Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale
Procedura da adottare
- Articolo 8 Subingresso nei posteggi
- Articolo 9 Ferie degli operatori al commercio su aree pubbliche
- Articolo 10 Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi
- Articolo 11 Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi
- Articolo 12 Collocamento delle derrate
- Articolo 13 Vendita di animali destinati all'alimentazione
- Articolo 14 Orari di vendita e di mercato
- Articolo 15 Attività non commerciali connesse
- Articolo 16 Spostamento o sospensione temporanei di forme di commercio su aree pubbliche

TITOLO II - Mercati e gruppi di posteggi

Articolo 17 Mercati e gruppi di posteggi - Settori merceologici -Aree riservate ai produttori

Articolo 18 Parcheggi e servizi degli operatori

Articolo 19 Anticipazione e soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi

Articolo 20 Mercati straordinari

Articolo 21 Posteggi e loro misure

Articolo 22 Concessione del posteggio

Articolo 23 Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli

Articolo 24 Presenze ed assenze - Modalità di registrazione

Articolo 25 Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio

Articolo 26 Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo

Titolo III - Vigilanza, norme transitorie, di rinvio e sanzioni

Articolo 27 Vigilanza

Articolo 28 Rinvio

Articolo 29 Sanzioni

Titolo I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1.1 Il presente Regolamento disciplina tutte le attività di vendita di merci, somministrazione di alimenti e bevande, erogazione di servizi al pubblico ed altre connesse consentite nel Comune di Lozzolo su aree, pubbliche o private, di cui il Comune abbia la disponibilità, esterne alle sedi mercatali, da destinare all'esercizio dell'attività mercatale, svolte su

- posteggi singoli e gruppi di posteggi
- zone di sosta prolungata
- aree ad utilizzo temporaneo in manifestazioni commerciali, settore commerciale delle manifestazioni complesse, manifestazioni non commerciali.

Articolo 2 - Riferimenti normativi

2.1 Nel contesto del presente regolamento si intende per:

- **D.Lgs 114/1998** il Decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114 - Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4 comma 4 della legge 15 marzo 1997 n.59
- **Legge regionale** la legge della Regione Piemonte 12 novembre 1999 n.28 – Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998 n.114
- **Indirizzi Regionali** la Deliberazione del Consiglio Regionale 1 marzo 2000 n.626 – 3799 – Indirizzi regionali per la programmazione del commercio su area pubblica, in attuazione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.114
- **Criteri Regionali** la Deliberazione della Giunta Regionale del 2 aprile 2001 n. 32 –2642, L.R. 12 novembre 1999 n.28 art.11 – Commercio su area pubblica. Criteri per la disciplina delle vicende giuridico amministrative del settore
- **Regolamento** il presente Regolamento contenente la disciplina del commercio su aree pubbliche
- **Norme e direttive comunali** la normativa comunale di esecuzione del presente regolamento.

Articolo 3 – Ruolo del commercio su aree pubbliche

3.1 Il Comune di Lozzolo riconosce al commercio su aree pubbliche nelle sue varie forme il ruolo di:

- completamento della gamma di servizi commerciali offerti ai consumatori
- valorizzazione e salvaguardia della produzione agricola locale e regionale.

Articolo 4 - Definizioni

4.1 Il commercio su area pubblica può essere svolto da persone fisiche o da società di persone ed è subordinato al possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale di cui all'art. 5 del d.lgs 114/98 ed al rilascio delle prescritte autorizzazioni.

4.2 Le autorizzazioni al commercio su area pubblica temporaneo ed occasionale, ai sensi dell'art.11, comma 4 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28, possono essere rilasciate esclusivamente a soggetti iscritti al Registro Imprese tenuto dalla Camera di Commercio.

4.3 L'attività commerciale su area pubblica può essere svolta dagli agricoltori che esercitano la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 e del d.lgs n. 228/2001, nel rispetto delle norme del presente regolamento e negli spazi a loro espressamente riservati.

4.4 L'autorizzazione per il commercio su area pubblica per il settore alimentare consente, qualora il soggetto sia in possesso dei requisiti previsti, l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande, secondo forme e modalità previste dalle leggi speciali di questo settore, esclusivamente per i prodotti posti in vendita e nel rispetto dell'utilizzo del posteggio e dell'eventuale vincolo merceologico posto in sede di istituzione delle forme di commercio su area pubblica.

4.5 Ai fini del presente regolamento si intende:

- per **gruppi di posteggi per attività mercatali**, l'area sulla quale si svolgono le forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come individuate dalla DCR 1 MARZO 2001, n. 626-3799 art. 4 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;
- per **posteggio**, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che è data in concessione decennale o temporanea;
- per **posteggio riservato**, il posteggio individuato per i produttori

agricoli e per gli operatori turnanti (battitori);

- per **produttore agricolo**, l'imprenditore agricolo comunque costituito come persona fisica, società di persone, consorzi, cooperative;

- per **merce destinata alla vendita**, tutta quella presente presso il posteggio in concessione nella giornata di mercato;

- per **settore merceologico**, il settore alimentare e il settore non alimentare;

- per **specializzazioni merceologiche**, le segmentazioni interne ai settori merceologici;

- per **presenze**, il numero delle volte in cui l'operatore, munito delle attrezzature per la vendita, si è fisicamente presentato sul mercato o sull'area extramercatale negli orari stabiliti dal regolamento comunale, a prescindere dal fatto che abbia potuto oppure no svolgere l'attività commerciale, purchè il mancato svolgimento della stessa non dipenda da sua rinuncia;

- per **assenza**, la mancata presentazione e/o sistemazione delle attrezzature da parte dell'operatore titolare all'occupazione di posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio dell'attività di vendita;

- per **operatore**, qualsiasi soggetto, persona fisica o società di persone, legittimato ad esercitare il commercio su area pubblica su posteggi dati in concessione o in forma itinerante;

- per **battitore o operatore turnante**, l'operatore che esercita l'attività commerciale in mercati diversi su posteggi assegnati a turno e utilizzando particolari tecniche di vendita;

- per **spunta**, la somma delle operazioni che comprendono l'appello degli operatori in graduatoria di spunta (non concessionari di posteggio al mercato settimanale cittadino), la verifica dei posteggi rimasti vuoti e la contestuale assegnazione ai medesimi, per la giornata di mercato;

- per **area espositiva**, l'area destinata agli espositori;

- per **delega**, l'atto con cui il titolare dell'autorizzazione delega, in via eccezionale, un'altra persona ad esercitare l'attività di vendita in sua vece.

- Nel presente regolamento con **mercato** ci si riferisce comunque sempre a forme alternative di commercio su area pubblica (posteggi singoli, gruppi di massimo sei posteggi, zone di sosta prolungata, aree sulle quali è consentito il rilascio delle autorizzazioni temporanee) come

individuata dalla DCR 1 MARZO 2001, n. 626-3799 art. 4 e articolata con cadenza varia per l'offerta al consumo anche specializzata;

Articolo 5 – Disciplina generale delle attività su aree pubbliche

5.1 Tutti coloro che sono ammessi sulle aree pubbliche per lo svolgimento di operazioni commerciali, per la prestazione di servizi al pubblico e pubblicità connesse a tali attività o per lo svolgimento di altre attività di pubblico interesse sono soggetti alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia nonché alle prescrizioni impartite da Sindaco, Operatori della Polizia Municipale e dal personale a qualsiasi titolo incaricato dal Comune della vigilanza sulla disciplina delle attività di cui si tratta.

Articolo 6 – Esercizio del commercio su aree pubbliche - Sostituzione del titolare nell'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche

6.1 Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da persone fisiche o società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

6.2 E' ammesso il rilascio di più autorizzazioni al commercio su area pubblica a favore del medesimo soggetto giuridico, persona fisica o società. Le autorizzazioni a favore di società sono intestate direttamente a queste ultime.

6.3 Il titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica esercente in forma di ditta individuale può farsi sostituire nell'attività da familiari coadiutori o da dipendenti a condizione che durante l'attività di vendita gli stessi siano muniti dell'originale dell'autorizzazione, da esibire su richiesta agli organi di vigilanza, nonché della merce, delle attrezzature, del veicolo, dei libri e delle apparecchiature fiscali del titolare.

6.4 Soltanto nei casi eccezionali indicati all'articolo seguente è consentito al titolare di autorizzazione al commercio su area pubblica di cui al comma precedente di farsi sostituire nell'attività da soggetti diversi da quelli abilitati alla sua sostituzione come indicati al comma precedente.

6.5 Nel caso che l'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche sia rilasciata a società di persone, l'attività può essere esercitata da uno o più soci quali risultanti dall'atto costitutivo della società e dalle successive variazioni nonché da dipendenti della società stessa.

Articolo 7 – Impedimenti che consentono la rappresentanza eccezionale – Procedura da adottare

7.1 Sono considerati motivi di comprovata necessità che consentono la rappresentanza eccezionale prevista dal comma 4 dell'articolo precedente le

seguenti situazioni:

- a) degenza in ospedale o clinica, cure anche in regime di day hospital, esclusivamente per i giorni di ricovero o cure
- b) convalescenza post operatoria, ospedaliera, traumatica, per esaurimenti fisici o nervosi clinicamente documentati
- c) cure termali o ambulatoriali
- d) maternità o allattamento, per il periodo dell'astensione obbligatoria e facoltativa riconosciuto alle lavoratrici dipendenti
- e) cure periodiche, anche preventive di malattia a forte rischio per la categoria: (bronchiti, artriti, traumatismi)
- f) servizi resi allo stato (servizio militare o civile, giudice popolare ecc.)
- g) altre gravi limitazioni fisiche alla mobilità dovute a cause di forza maggiore e non configurabili nella fattispecie del rischio di impresa.

7.2 Ai fini della ammissibilità della rappresentanza le circostanze elencate al comma precedente si ritengono comprovate soltanto nel caso in cui risultino da documenti rilasciati da enti o uffici pubblici.

7.3 Salvo casi di forza maggiore la rappresentanza di cui al presente articolo deve essere comunicata all'Ufficio Commercio al massimo entro una settimana dall'inizio della stessa specificando gli estremi dell'autorizzazione, la circostanza che motiva la rappresentanza, i dati anagrafici completi del rappresentante. Alla comunicazione il delegante dovrà allegare in originale la documentazione relativa alla causa e in copia l'atto di delega e fotocopia del documento di identità del titolare dell'autorizzazione. Sono considerati casi di forza maggiore che giustificano la mancata comunicazione di rappresentanza di cui al presente comma fatti ed eventi imprevedibili accaduti rispetto al giorno di mercato in tempi tanto ravvicinati da non consentirne la tempestiva comunicazione.

7.4 Per poter esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche il delegato deve essere munito oltreché dell'autorizzazione in originale anche di delega in originale sottoscritta dal delegante e indicante gli estremi dell'autorizzazione con cui opera, la ragione della sostituzione, il tempo per cui è conferita la delega. Alla delega in originale sarà inoltre allegata pena l'invalidità della stessa, fotocopia del documento di identità del delegante.

7.5 Nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sia impossibilitato a rilasciare la delega potrà provvedervi il coniuge o familiare avente titolo.

7.6 Nel caso in cui l'Ufficio competente constati la mancanza di delega valida o di valida documentazione delle circostanze che la giustificano o accerti che le cause addotte a motivazione della delega non sono comprese tra quelle elencate sopra o ancora che le motivazioni fornite non sono veritiere, l'esercente sarà sospeso

dall'utilizzo del posteggio, salvo le più gravi conseguenze dovute all'assenza ingiustificata.

Articolo 8 – Subingresso nei posteggi

8.1 Il subingresso nella titolarità dell'azienda commerciale, agricola, artigiana, in proprietà o in gestione, per atto tra vivi o mortis causa comporta automaticamente il subingresso nel posteggio sul mercato, nei posteggi singoli o a gruppi, nelle zone di sosta prolungata, sulle aree ad utilizzo temporaneo nelle manifestazioni.

Articolo 9 - Ferie degli operatori al commercio su aree pubbliche

9.1 Gli operatori possono sospendere per ferie le attività autorizzate su aree pubbliche per un periodo fino ad un mese nell'anno solare. Le ferie possono essere suddivise al massimo in due periodi.

9.2 Le assenze per ferie sono considerate assenze giustificate qualora vengano comunicate all'Ufficio Commercio con anticipo di almeno una settimana.

9.3 L'Ufficio Commercio provvederà insieme all'organismo di rappresentanza dei mercati a garantire comunque per il settore alimentare la presenza sui mercati di almeno un terzo degli operatori.

Articolo 10 – Tassa di posteggio, quote di partecipazione, rimborsi

10.1 Il Comune, in base alle leggi vigenti e previo parere dell'organo di rappresentanza di cui all'articolo 30, determina con proprio atto la misura, le modalità e i termini di pagamento della tassa di posteggio sulle aree pubbliche.

10.2 Per le aree attrezzate e per le manifestazioni possono essere stabiliti in aggiunta alla tassa di posteggio quote di partecipazione e/o rimborsi, tenuto conto delle utilità offerte dal Comune agli esercenti.

10.3 Il mancato pagamento nel termine stabilito dei diritti di occupazione delle aree pubbliche, della nettezza urbana, dei rimborsi del costo di energia elettrica e della manutenzione degli impianti, di acqua ed altri consumi ed oneri stabiliti dal Comune comporta la revoca del posteggio.

Articolo 11 – Obblighi degli operatori sulle aree pubbliche e divieti relativi

11.1 I venditori e più in genere gli operatori economici su aree pubbliche possono occupare esclusivamente il posteggio o l'area loro concessi per l'esercizio della propria attività ed esclusivamente per l'orario stabilito. E' consentito che l'ombrellone a riparo del banco dalle intemperie sporga di un massimo di 50 centimetri rispetto alla misura del posteggio.

11.2 L'installazione di banchi e di automezzi degli operatori sui marciapiedi non è

consentita salvo autorizzazione scritta rilasciata dalla Polizia Municipale considerate le caratteristiche del luogo.

11.3 Tra banco e banco deve essere lasciato un passaggio di 50 centimetri libero da qualsiasi ingombro.

11.4 È fatto divieto di appendere tende o altre merci sul fronte e ai lati dei banchi, sotto gli ombrelloni e sotto gli sportelli degli automezzi in modo tale che sporgano oltre il posteggio assegnato.

11.5 Gli operatori non possono porre in vendita merci non contemplate nell'autorizzazione o non consentite nel settore o nella zona in cui si effettua la vendita stessa.

11.6 E' vietata su aree pubbliche la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione salvo quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge. E' inoltre vietata la vendita o esposizione di armi, esplosivi, oggetti preziosi.

11.7 I venditori devono mantenere puliti i propri banchi e le relative attrezzature. Hanno inoltre l'obbligo di tenere sgombro da rifiuti lo spazio ad essi assegnato. Al termine delle operazioni di vendita i rifiuti prodotti devono essere raccolti differenziati a seconda della tipologia (organica, plastica, legno, carta, vetro) e depositati negli appositi contenitori allo scopo predisposti oppure asportati con mezzi propri al termine delle operazioni commerciali.

11.8 I soggetti ammessi ad operare sulle aree pubbliche non devono insudiciare, manomettere, deteriorare o danneggiare il suolo pubblico, gli impianti pubblici, la segnaletica, le fontanelle, i servizi igienici, l'arredo urbano. Nel fare uso dei servizi igienici dedicati gli operatori avranno cura di non comprometterne il regolare funzionamento e saranno comunque collettivamente e solidalmente responsabili della manutenzione dei servizi igienici loro consegnati dal Comune.

11.9 I venditori devono esibire, a richiesta degli operatori addetti alla vigilanza l'originale dell'autorizzazione amministrativa abilitante all'esercizio del commercio su aree pubbliche, le ricevute attestanti il pagamento dei tributi dovuti al Comune, la concessione del posteggio, l'eventuale delega alla sostituzione nonché ogni altro documento o atto necessario agli organi di vigilanza al fine dell'espletamento dei propri compiti di polizia del commercio su aree pubbliche.

11.10 I venditori devono rispettare le normativa in materia di pubblicità dei prezzi e di tracciabilità delle merci in vendita. I cartellini o il listino prezzi devono essere scritti in modo chiaro e leggibile, ben esposti alla vista del pubblico, fare preciso riferimento alla qualità dei prodotti e all'unità di misura del peso in uso per le merci vendute a peso oppure a mazzi nel caso di merci che vengono vendute a mazzi.

11.11 In caso di commercio di prodotti usati o igienicamente trattati i venditori

hanno l'obbligo di esporre ben visibile al pubblico un cartello dichiarante la particolare natura dei beni posti in vendita. Le ricevute dell'avvenuto trattamento dovranno essere esibite ai Vigili Urbani addetti al controllo.

11.12 Nelle attività svolte sulle aree pubbliche è vietato recare molestia, richiamare gli acquirenti o i cittadini con suoni o schiamazzi, usare parole o compiere atti sconvenienti, chiedere soldi, trattenere fisicamente o impedire il passaggio ai frequentatori.

11.13 I venditori di musicassette, dischi e simili potranno utilizzare gli apparecchi di diffusione sonora per il tempo strettamente necessario per la contrattazione in corso e a condizione che le emissioni acustiche siano di intensità contenuta.

11.14 E' fatto divieto per gli operatori sulle aree pubbliche di accendere fuochi o utilizzare mezzi precari di riscaldamento con fiamma libera o comunque non a norme e anche di utilizzare generatori di corrente che producano inquinamento acustico e/o ambientale.

11.15 E' fatto divieto di tenere accesi i motori degli autobanchi e in genere dei mezzi di trasporto delle merci oltre il tempo strettamente indispensabile.

11.16 E' fatto divieto di effettuare allacciamenti agli impianti esistenti per l'utilizzazione di energia elettrica ed acqua senza la preventiva autorizzazione dell'Ufficio competente. Gli allacciamenti, il consumo e la manutenzione ordinaria degli impianti sono a totale carico degli utilizzatori.

11.17 L'impianto mobile che collega il contatore comunale con il punto vendita dovrà essere a norma. La responsabilità per eventuali incidenti causati da tale impianto mobile sarà esclusivamente a carico del titolare della licenza.

11.18 Gli esercenti devono astenersi anche durante le operazioni di spunta da schiamazzi, proteste, insistenze ed altri comportamenti che turbino il regolare svolgimento del procedimento.

11.19 Gli operatori autorizzati a svolgere le loro attività sulle aree pubbliche hanno l'obbligo di conoscere e di attuare tutte le misure disposte al fine di garantire la sicurezza dell'abitato, dei cittadini e delle attività economiche di cui si tratta e dovranno curare i medesimi adempimenti da parte dei loro rappresentanti o delegati.

11.20 Con l'uso del posteggio il concessionario assume verso i terzi e verso il Comune tutte le responsabilità civili e penali derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all'esercizio dell'attività.

Articolo 12 – Collocamento delle derrate

12.1 La vendita e somministrazione di prodotti alimentari è sottoposta al rispetto della normativa sanitaria comunitaria e nazionale vigente.

12.2 E' in particolare vietato l'utilizzo di strutture, banchi ed attrezzature non conformi a quanto stabilito dall'ordinanza 2 marzo 2001 del Ministero della Sanità recante "Requisiti igienico sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche " e successive integrazioni e modificazioni.

12.3 Le derrate alimentari poste in vendita devono essere tenute in vista del pubblico in modo che possano essere agevolmente ispezionate dagli agenti e dai funzionari addetti ai mercati e alla vigilanza sanitaria.

12.4 Le derrate alimentari costituite da prodotti ortofrutticoli freschi o da prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, devono essere collocate su banchi appositamente attrezzati e ad un'altezza da terra non inferiore a m 0,50. Per gli altri alimentari l'altezza da terra del banco non dovrà essere inferiore a 1 metro.

12.5 Ai fini del presente articolo si intendono destinati alla vendita tutti i prodotti che si trovano presso il posto di vendita.

Articolo 13 – Vendita di animali destinati all'alimentazione

13.1 La vendita di animali vivi per uso alimentare è ammessa soltanto nelle aree o zone appositamente predisposte dal Comune ed esclusivamente da parte degli agricoltori produttori diretti e dei venditori di prodotti ittici.

13.2 Sulle aree pubbliche è vietato uccidere, spennare, eviscerare animali eccettuati prodotti ittici di ridotte dimensioni.

13.3 L'uccisione ed eviscerazione dei pesci dovrà avvenire al riparo dalla vista del pubblico.

13.4 I polli dovranno essere posti in vendita già spennati ed eviscerati, i conigli liberati dalle parti distali ed eviscerati, con l'osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti.

13.3 E' fatto divieto di indossare grembiuli o altri indumenti insanguinati.

Articolo 14 – Orari di vendita e di mercato

14.1 Gli orari di svolgimento delle attività di vendita e connesse sulle aree pubbliche verranno stabiliti con provvedimento del Responsabile di servizio sulla base della normativa vigente e del piano di coordinamento degli orari adottato dal Sindaco, sentiti gli organismi di rappresentanza interessati.

14.2 Al fine di permettere agli esercenti di sistemare i banchi e la propria merce, ai titolari di posteggio è consentito occupare il suolo pubblico due ore prima dell'apertura delle vendite.

14.3 In ogni caso gli operatori con posto fisso devono completare l'installazione del loro banco prima dell'inizio dell'orario di apertura delle vendite.

14.4 I posteggi devono essere lasciati sgombri da attrezzature, merci e rifiuti entro

due ore dalla chiusura delle vendite. Per ragioni di polizia dei mercati e di allontanamento ordinato dei mezzi, le operazioni di sgombero dovranno essere iniziate con immediatezza, subito dopo l'orario di chiusura delle vendite e proseguire speditamente.

14.5 Gli operatori alle vendite che non rimangano sull'area pubblica fino all'ora di chiusura delle vendite saranno a tutti gli effetti considerati assenti. In caso di avversità atmosferiche (pioggia, neve, freddo eccezionale) è tuttavia consentito anticipare la chiusura delle vendite e lo sgombero.

14.6 Per gravi motivi di pubblico interesse gli orari indicati ai commi precedenti potranno essere modificati con provvedimento del Responsabile di servizio.

Articolo 15 – Attività non commerciali connesse

15.1 Nelle parti delle aree mercatali o gruppi di posteggi in cui non è possibile l'installazione di banchi e in aree immediatamente adiacenti o di collegamento tra le stesse, può essere autorizzato lo svolgimento occasionale di attività complementari di pubblico servizio come, a solo titolo esemplificativo, arrotini, ombrellai, musicanti, altri intrattenitori e simili purché tale attività sia compatibile con le esigenze di viabilità, sicurezza ed ordine pubblico.

15.2 Nelle stesse zone indicate al comma precedente può essere autorizzata l'installazione in via stabile delle attività complementari di pubblico servizio sopracitate e ancora di mostre per la vendita di prodotti su catalogo e la propaganda di attività di interesse sociale, queste ultime limitatamente a non più di tre occasioni nell'anno solare per ciascun ente o forma associativa richiedente.

15.3 L'autorizzazione allo svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti è rilasciata dal Responsabile della Polizia Municipale su istanza presentata dall'interessato con almeno 15 giorni di anticipo.

Articolo 16 - Spostamento o sospensione temporanea di forme di commercio su aree pubbliche

16.1 Lo spostamento o la sospensione temporanea di qualunque forma di commercio su aree pubbliche possono essere disposti con ordinanza dell'organo competente a seconda della situazione qualora ricorrano eccezionali esigenze di sicurezza, sanità o di tutela del pubblico interesse.

16.2 Ai fini della presente disposizione non costituisce esigenza eccezionale di tutela del pubblico interesse il ricorrere di altre manifestazioni o intrattenimenti su area pubblica di qualsiasi tipo e da qualunque ente istituite o promosse.

16.3 Qualora eventi o manifestazioni tradizionali di qualsiasi tipo o ancora manifestazioni di rilevante interesse pubblico da qualunque ente istituite o

promosse vengano a coincidere con un mercato, il Comune non sarà tenuto a misure compensative del danno subito dagli operatori commerciali e dai cittadini consumatori.

16.4 Nel caso che uno o più posteggi debbano essere spostati per l'installazione di ponteggi edili o per circostanze imprevedibili la Polizia Municipale provvederà ad assegnare provvisoriamente un altro posteggio in area generalmente non destinata al commercio, fermo restando che il posteggio provvisoriamente assegnato in sostituzione dovrà, per quanto possibile, avere attrattività pari a quella del posteggio che deve essere temporaneamente lasciato.

TITOLO II – Forme alternative di commercio su area pubblica

Articolo 17 – Gruppi di posteggi – Settori merceologici – Aree riservate ai produttori

17.1 Il Comune di Lozzolo individua come gruppo di posteggi per forme alternative di commercio su area pubblica piazza Robatti definendo le aree di parcheggi come da schema grafico allegato.

17.2 L'evento mercatale settimanale è fissato per il giorno di lunedì mattina riguardando l'offerta integrata alimentari ed extra alimentari.

Articolo 18 – Parcheggi e servizi degli operatori

18.1 I mezzi di trasporto degli operatori titolari di posteggio saranno in genere parcheggiati all'interno del posteggio, a condizione che tale occupazione, così come le attrezzature utilizzate per l'esposizione delle merci non eccedano i limiti del posteggio stesso.

18.2 Gli operatori aventi posteggio in zone del mercato in cui non è possibile il parcheggio dei mezzi hanno diritto a posteggio nelle zone di parcheggio riservate agli operatori, come individuate nelle planimetrie relative a ciascun mercato.

18.3 Per ciascun mercato nell'area o nelle immediate vicinanze sono ubicati servizi igienici adeguati e sono predisposti idonei spazi per il parcheggio dei mezzi di trasporto dei consumatori.

Articolo 19 - Anticipazione e soppressione dei mercati cadenti in giorni festivi

19.1 Il mercato che cade in giorni festivi è anticipato, mantenuto o posticipato con provvedimento del Responsabile di servizio, sentita la rappresentanza degli operatori del mercato e dei consumatori e l'ASCOM locale.

19.2 Il mercato cadente il giorno di ferragosto è soppresso.

Articolo 20 – Eventi mercatali straordinari

20.1 Spettano agli operatori al commercio su aree pubbliche otto mercati festivi nell'anno in aggiunta a quelli previsti nel mese di dicembre.

20.2 Nel mese di dicembre sarà in genere allungato a tutto il pomeriggio l'orario dei mercati del mercoledì, sentiti i rappresentanti degli esercenti e dei consumatori.

20.3 Il calendario dei mercati festivi e straordinari e dei mercati con orario allungato viene stabilito dal Responsabile dell'Ufficio Commercio.

Articolo 21 - Posteggi e loro misure

22.1 Per posteggio si intende il posto di vendita e cioè l'intera superficie occupata dal banco di vendita o dall'autobanco, dalle attrezzature e dalle merci, in genere tutta l'area destinata allo svolgimento dell'attività di ciascun operatore.

22.2 I singoli posteggi sono indicati nelle planimetrie dei mercati e le loro misure sono annotate sulla concessione del posteggio.

22.3 La misura dei posteggi singoli o a gruppi viene stabilita dal Comando Polizia Municipale tenuto conto dei generi venduti, delle dimensioni dell'area su cui sono collocati i posteggi e delle esigenze di pubblico interesse.

22.4 La superficie dei posteggi può comunque sempre essere ridotta temporaneamente, nel caso che si renda necessario per motivi di ordine pubblico o di sicurezza.

Articolo 22 – Concessione del posteggio

23.1 La concessione del posteggio di cui al presente titolo viene rilasciata contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

23.2 La concessione del posteggio ha durata di dieci anni salvo che venga specificamente richiesta per una durata inferiore e viene automaticamente rinnovata alla scadenza per uguale periodo, salvo che ostino esigenze di pubblico interesse o diversa successiva previsione di legge.

23.3 La concessione del posteggio segue la titolarità dell'azienda commerciale e la relativa autorizzazione e in nessun caso e a nessun titolo può essere da essa disgiunta.

23.4 I posteggi assegnati a produttori agricoli con previsione di utilizzo per periodi di tempo inferiori ad un anno possono essere oggetto di più concessioni tra loro compatibili.

23.5 L'assegnazione decennale dei posteggi ai produttori agricoli avviene con

applicazione dei seguenti criteri di priorità:

- a) aziende agricole singole o associate, consorzi, cooperative che aderiscono ad associazioni, enti o circuiti in cui la qualità e la tracciabilità dei prodotti, nonché le metodiche di coltivazione, siano riconoscibili e garantite da disciplinari e marchi registrati;
- b) aziende agricole che trattano prodotti derivanti da produzione biologica;
- c) aziende che partecipano a misure agro ambientali europee, in quanto utilizzatrici di coltivazioni a basso impatto ambientale;
- d) minore età del soggetto titolare dell'impresa agricola;
- e) aziende agricole aventi sede nel Comune di Lozzolo;
- f) aziende agricole aventi sede nei Comuni limitrofi;
- g) aziende agricole aventi sede in altri Comuni delle provincie di Biella e Vercelli;
- h) aziende agricole aventi sede in altre provincie della Regione Piemonte.

23.6 La concessione del posteggio viene registrata sull'autorizzazione con indicazione della misura.

23.7 L'Ufficio Commercio procede almeno semestralmente ad aggiornare la situazione delle presenze sulla base delle rilevazioni effettuate dagli operatori alla vigilanza.

23.8 E' ammesso lo scambio consensuale di posteggio tra operatori a condizione che si tratti di posteggi relativi allo stesso genere e settore. Lo scambio viene autorizzato dalla Polizia Municipale previa verifica della sussistenza dei presupposti per lo stesso e viene annotato sulle concessioni ed autorizzazioni interessate.

Articolo 23 - Registri degli operatori sui mercati, su posteggi singoli e a gruppi

24.1 Presso l'Ufficio Commercio sono istituiti, per ciascuna manifestazione di commercio su aree pubbliche, appositi registri anche informatici nei quali sono iscritti i titolari di concessione di posteggio e gli operatori che hanno presentato domanda per ottenere la concessione.

24.2 Per i mercati e per i gruppi di posteggi tali registri sono divisi in due parti, una relativa ai commercianti, l'altra relativa ai produttori agricoli.

24.3 I registri riportano i seguenti dati salienti relativi alle concessioni:

- le generalità del titolare
- la tipologia merceologica consentita
- gli estremi dell'autorizzazione alla vendita al dettaglio per il commercio su area pubblica
- gli estremi del provvedimento di concessione del posteggio

- le misure del posteggio e la superficie assegnata
- la data di scadenza della concessione del posteggio.

24.4 L'assegnazione dei singoli posteggi è effettuata sulla base dei dati risultanti dal rispettivo registro e con le modalità di cui all'articolo 23.

Articolo 24 – Presenze ed assenze – Modalità di registrazione

25.1 L'ufficio preposto alla vigilanza del commercio su aree pubbliche provvedono a rilevare le presenze e le assenze degli operatori all'ora stabilita per l'inizio delle operazioni di vendita.

25.2 Si considera presente l'operatore che accede all'area pubblica di persona o tramite rappresentante o persona validamente delegata che occupa il posteggio con attrezzature e merci entro l'orario di apertura delle vendite e che esercita effettivamente l'attività di vendita.

25.4 Si considerano assenze giustificate quelle elencate all'articolo 7.1 e all'articolo 9 del presente regolamento, debitamente comunicate e documentate.

25.5 In caso di grave impedimento fisico del soggetto interessato, limitatamente alle cause previste dal D. Lgs 114/1998 saranno accolte e ritenute valide le giustificazioni dell'assenza presentate a posteriori.

25.6 La comunicazione di assenza per malattia, gravidanza, servizio militare, ferie od altre cause giustificative previste dalle disposizioni vigenti, esibita da soggetti non titolari di concessione di posteggio non rileva ai fini del computo delle presenze posto a base delle graduatorie di spunta.

25.6 Il Comune dispone la registrazione di presenze ed assenze con esclusivo riferimento all'autorizzazione esibita, a nulla rilevando il dato anagrafico dell'operatore singolo o la denominazione della società titolare della stessa autorizzazione.

25.7 Per gli agricoltori produttori diretti le assenze ai fini dell'esclusione dal mercato vengono computate annualmente in proporzione diretta rispetto all'utilizzo della concessione del posteggio annuale, stagionale o per periodi inferiori.

25.8 Allorché a seguito di gravi avversità atmosferiche, si dovesse verificare l'assenza di almeno la metà più uno dei titolari di posteggio fisso, le assenze non verranno conteggiate ai fini della decadenza del posteggio.

25.9 Nel caso di anticipazione o posticipazione del mercato le presenze non verranno rilevate né per gli operatori con posteggio fisso sullo stesso mercato né per i partecipanti all'assegnazione giornaliera (spunta).

25.10 Per circostanze eccezionali debitamente documentate non comprese in quelle elencate all'articolo 7 c.1 come giustificative delle assenze l'Ufficio competente potrà sospendere l'autorizzazione per un periodo non superiore ad un

anno. In questo caso l'assenza dal posteggio sarà considerata giustificata per tutto il periodo di sospensione.

Articolo 25 - Scadenza, rinuncia, decadenza, revoca del posteggio

26.1 Gli esercenti il commercio su aree pubbliche titolari di concessione di posteggio decennale i quali, senza giustificato motivo, non utilizzano il posteggio loro assegnato per un tempo complessivamente superiore a 4 mesi ovvero a 17 giornate nell'anno solare se titolari di concessione di posteggio con previsione di impiego per tutto l'anno o per un tempo ridotto in proporzione all'utilizzo della concessione in caso siano concessionari di posteggio con impiego articolato su un periodo inferiore all'anno, decadono automaticamente dalla concessione del posteggio.

26.2 L'Ufficio Commercio provvederà ad avviare tempestivamente il procedimento di revoca dell'autorizzazione commerciale e di ritiro della relativa concessione di posteggio.

26.3 La concessione di posteggio cessa oltreché nel caso indicato al comma 1 alla naturale scadenza del titolo e nel caso di rinuncia all'autorizzazione. La rinuncia comporta il ritiro immediato della concessione.

26.4 La revoca della concessione di posteggio sarà disposta dall'Ufficio Commercio nei casi previsti dall'articolo 10 c.3 e in qualsiasi caso di revoca dell'autorizzazione, compresa la revoca nei confronti dell'esercente che si renda ripetutamente responsabile di gravi turbative dell'ordine dell'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 26 – Modalità di riassegnazione dei posteggi nel caso di riorganizzazione e nel caso di spostamento temporaneo

27.1 In caso di riorganizzazione dei gruppi di posteggi, a cura del Comando Polizia Municipale verrà predisposto un apposito elenco degli operatori perdenti posteggio i quali saranno chiamati a scegliere tra i nuovi posteggi secondo i criteri stabiliti.

27.2 In caso di necessità urgente di spostamento temporaneo totale o parziale della manifestazione di commercio su aree pubbliche per qualsiasi motivo (a solo titolo esemplificativo: caduta neve, lavori di manutenzione o pavimentazione delle aree destinate) l'Ufficio di Polizia Municipale curerà direttamente l'operazione, tenendo conto del numero e della dimensione dei banchi da spostare e dell'ubicazione e sistemazione dei posteggi provvisori.

27.3 Cessata la causa che ha determinato lo spostamento temporaneo della manifestazione di commercio su aree pubbliche l'Ufficio di Polizia Municipale dovrà curare che ogni esercente torni al posteggio che gli è stato assegnato.

Titolo III – Vigilanza, norme transitorie, di rinvio e sanzioni

Articolo 27 - Vigilanza

28.1 Preposto all'attuazione dei provvedimenti dell'Ufficio Commercio in materia di commercio su aree pubbliche e alla vigilanza sui mercati e in generale sul commercio su aree pubbliche è l'Ufficio di Polizia Municipale a cui compete:

- sovrintendere alla formazione ed allo scioglimento dei mercati nei giorni di svolgimento
- gestire l'assegnazione a carattere giornaliero dei posti vacanti e in particolare le operazioni di spunta
- gestire gli spostamenti temporanei di tutte o parte delle manifestazioni di commercio su aree pubbliche
- rilevare e segnalare le assenze dei titolari delle concessioni di posteggio
- far rispettare le norme igieniche e di sicurezza
- fare osservare il rispetto di tutte le norme concernenti l'attività commerciale (peso netto, pubblicità dei prezzi e via di seguito)
- curare tutti gli altri adempimenti previsti dal presente Regolamento e vigilare sull'osservanza dello stesso.

Articolo 28 - Rinvio

29.1 Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le norme regionali citate all'articolo 2.

29.2 I provvedimenti di attuazione del presente Regolamento sono adottati dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale, ciascuno per quanto di competenza.

Articolo 29 – Sanzioni

30.1 Le violazioni del presente Regolamento che non sono sanzionate dalla legge sono punite con la sanzione amministrativa da 25 a 500 euro, tenuto conto della gravità della violazione e della recidiva, il tutto a norma della legge 24.11.1981 n. 689.